



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Certificato di residenza: non dimostra nulla

Autore: Redazione | 12/05/2019



Per determinare il luogo corretto per una notifica non bisogna tenere conto della residenza formale ma di quella effettiva, ossia della dimora abituale.

Immagina di dover inviare una diffida a una persona e di doverlo fare

necessariamente entro un certo termine. Poiché non sai dove vive, ti rechi in Comune per chiedere un **certificato di residenza**. Una volta conosciuto l'indirizzo di costui, a quel luogo spedisce la raccomandata. Dopo qualche mese però vieni a sapere che il destinatario non ha mai ricevuto la lettera: la sua effettiva abitazione, infatti, è un'altra e quella che risulta in Comune è solo una falsa residenza fornita a fini fiscali o per sfuggire ai creditori. Cosa succede in questo caso? Ritieni di essere dalla parte del giusto perché ti sei affidato a un certificato rilasciato da una pubblica amministrazione. Non sei un agente segreto o un detective in grado di fare ulteriori verifiche. Sicché le conseguenze negative della mancata notifica devono ricadere sul destinatario. Se però chiedi a un avvocato [che valore ha il certificato di residenza](#), scoprirai qualcosa che probabilmente non conosci. Ossia che **il certificato di residenza non dimostra nulla**. Non ci credi? Leggi cosa ha ripetuto, più di recente, la Cassazione **[1]**.

Residenza e dimora: che differenza c'è?

Il luogo di residenza è quello dichiarato da ogni cittadino all'ufficio anagrafe del Comune; per cui è quello che risulta dal certificato di residenza.

Per legge, ognuno di noi ha l'obbligo di rendersi reperibile: questo significa che è vietato fornire "residenze di comodo". L'indirizzo che bisogna indicare al Comune è quello ove ciascuno vive e dorme per gran parte dell'anno (salvo ovviamente i periodi di vacanza, i viaggi, le trasferte per lavoro, ecc.), ossia il luogo dell'**abitazione** effettiva. Il concetto di "abitazione effettiva" è sintetizzato, in termini giuridici, con la parola **dimora**. La dimora è quindi la casa prevalentemente utilizzata dal cittadino durante l'anno. Chi va a vivere altrove - e quindi cambia dimora - deve anche aggiornare l'anagrafe indicando la nuova residenza.

Residenza e dimora sono quindi due concetti diversi, ma che devono per forza coincidere. La **residenza** è l'aspetto formale dell'abitazione, ossia il dato risultante nei registri anagrafici; la **dimora** è invece l'aspetto sostanziale dell'abitazione, ossia il luogo ove si dorme e si cena. In pratica la **dimora è la residenza di fatto** (che comunque dovrebbe coincidere anche con quella effettiva).

Dicevamo che è vietato dare al Comune una residenza diversa dalla dimora. Chi lo fa commette **reato di falso in atto pubblico** (il certificato anagrafico è infatti un atto pubblico). Se l'amministrazione si accorge di un comportamento del genere

può denunciare il responsabile alle autorità.

Che succede se una persona vive in un luogo diverso dalla residenza?

Nonostante quanto appena detto, è abitudine di molti italiani fornire una [residenza falsa](#). Le ragioni sono di vario tipo ma non è compito di questo articolo spiegarle.

Se, da un punto di vista amministrativo, fiscale e penale, chi indica una residenza diversa dalla dimora abituale è responsabile personalmente, da un punto di vista invece civilistico le notifiche fatte nel luogo della residenza fittizia non hanno valore. Infatti, dice la giurisprudenza, **il certificato di residenza anagrafica** ha un valore solo presuntivo: significa che, se c'è la prova che la dimora del destinatario è differente, la notifica alla residenza ufficiale ma non effettiva non è valida.

Come già ha detto la Cassazione qualche anno fa **[2]**, per «determinare il luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi **dimora di fatto in modo abituale**; il certificato di residenza anagrafica ha un semplice **valore presuntivo** e può essere superato da una prova contraria. Prova che può essere fornita da qualsiasi elemento ma che va sempre valutata dal giudice. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il luogo della **precedente residenza anagrafica di una persona**, atteso che il **trasferimento del destinatario**, legale rappresentante della società, non era stato iscritto nel registro delle imprese e che in un atto formale, successivo a detto trasferimento, lo stesso aveva indicato quale proprio luogo di residenza quello dove era stata compiuta la notifica.

Insomma, per determinare il luogo di residenza o di dimora del destinatario della notifica, rileva unicamente il luogo ove questi vive di fatto in modo abituale e stabile.

Note

[1] Cass. sent. n. 12091/19 dell'8.05.2019. **[2]** Cass. sent. n. 10170/2016

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 gennaio - 8 maggio 2019, n. 12091 Presidente Petitti - Relatore Scalisi Fatti di causa Mi.El. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, M.R. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 3.000,00, a titolo di prezzo per la fornitura di mobili e accessori in legno. Il giudizio si svolgeva nella contumacia del convenuto e, all'esito, il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando il M. al pagamento della somma richiesta, oltre spese processuali. M.R. proponeva appello davanti alla Corte di Appello di Roma, eccependo la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, del verbale contenente l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale deferitogli e della sentenza di prime cure, poiché eseguita in luogo diverso dalla sua effettiva residenza in (omissis) , come risultava dal certificato storico di residenza e dallo storico delle utenze e delle fatture periodicamente inviate nonché dall'atto di notorietà della compagna Ma.An. . Si costituiva Mi.El. , chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata; La Corte di Appello, dopo avere sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, rigettava l'appello, rilevando che il luogo in cui erano state eseguite le notifiche corrispondeva alla dimora abituale del M. . La cassazione della citata sentenza è stata chiesta da M.R. sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Mi.El. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del controricorso perché tardivo avanzata dal ricorrente, perché il controricorso risulta depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Ai sensi dell'art. 370 c.p.c., il termine per presentare il controricorso per cassazione è di venti giorni, che decorre dal giorno in cui scade il termine per il deposito del ricorso del ricorrente (tecnicamente ricorso principale), che, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., va depositato entro venti giorni dalla notifica. Il controricorso, entro i successivi venti giorni dalla sua notifica, va depositato con i documenti e la procura speciale presso la cancelleria della Corte di Cassazione. 1.- M.R. lamenta: a) con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e ss., in relazione all'art. 43 c.c., per avere il Tribunale ritenuto valida la notifica eseguita presso l'unica abitazione della madre del destinatario, senza aver prima effettuato alcun tentativo di notifica degli atti, ossia della citazione introduttiva del giudizio di prime cure, del verbale contenente l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale deferito e della sentenza di primo grado, presso l'effettiva residenza e dimora di tale destinatario. b) con il secondo motivo l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ossia circa la reale residenza o dimora del destinatario. 1.1.- I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte distrettuale si è limitata a riproporre un principio giurisprudenziale consolidato, quale quello del valore meramente presuntivo delle residenze anagrafiche, superabili da prova

contraria desumibile da qualsiasi fatto contrario, ma non ha indicato alcuna prova che dimostrasse le divergenze, nel caso di specie, tra residenza anagrafica e quella di fatto. Ove tale discrasia fosse stata fatta poggiare sul luogo di consegna dei mobili, va rilevato il carattere meramente apparente della motivazione, altrettanto dicasi in ordine al rifiuto della madre (dell'odierno ricorrente) di ricevere l'atto, ben potendo tale rifiuto essere giustificato dalla mancata convivenza della consegnataria rifiutante con il destinatario della notifica. Né questa prova atta a ribaltare le risultanze anagrafiche che né il Tribunale né la Corte di appello indicano, potrebbe essere desunta dalla recezione della notificazione della sentenza resa dalla Corte di Appello, dalla madre dell'odierno ricorrente, trattandosi di un comportamento non inequivoco e, comunque, occorso a rilevante distanza temporale della notificazione della citazione di primo grado, che ben potrebbe conciliarsi con un mutato stato di cose. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 25391 del 2017) la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto nulla la notifica di un decreto ingiuntivo eseguita presso la madre dell'ingiunto, residente in luogo diverso né convivente con questa). Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, nel caso specifico, la notifica doveva essere ritenuta nulla (non sanata dalla mancata costituzione in giudizio) perché eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario. In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Velletri in persona di altro Magistrato, il quale provvederà alla liquidazione delle spese, anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Velletri in persona di altro Magistrato anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.